

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 5 febbraio 2003.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Bonaiuti, Bono, Enzo Bianco, Brancher, Buttiglione, Brugger, Castagnetti, Ceremigna, Cicu, Colucci, Contento, Dell'Elce, Delfino, Detomas, Dozzo, Fini, Fioroni, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Intini, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Mattarella, Matteoli, Miccichè, Molgora, Osvaldo Napoli, Pecoraro Scanio, Pisanu, Pistone, Possa, Prestigiaco, Ranieri, Rizzo, Rodeghiero, Rosso, Rotondi, Paolo Russo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Siniscalchi, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Brugger, Castagnetti, Ceremigna, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Alberta De Simone, Detomas, Dozzo, Fini, Fioroni, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Intini, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Mattarella, Matteoli, Miccichè, Molgora, Osvaldo Napoli, Pecoraro Scanio, Pisanu, Possa, Prestigiaco, Ranieri, Rodeghiero, Paolo Russo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Siniscalchi, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tarditi, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

Annunzio di proposte di legge.

In data 4 febbraio 2003 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

GAZZARA: « Modifica all'articolo 8 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, in materia di riconoscimento dell'idoneità nel ruolo dei professori associati conseguita dagli ammessi con riserva ai relativi giudizi » (3625);

GAZZARA: « Istituzione del ruolo ad esaurimento dei professori universitari incaricati » (3626);

MANTINI: « Principi fondamentali in materia di governo del territorio » (3627);

FOTI ed altri: « Legge quadro sull'accesso alla casa di abitazione » (3628);

AIRAGHI ed altri: « Modifica all'articolo 10 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, in materia di lavoro notturno degli apprendisti che hanno raggiunto la maggiore età » (3629);

PANIZ: « Legge quadro per la determinazione delle regole di condotta dello sciatore e per l'utilizzo delle piste da sci » (3630);

RICCIO: « Disposizioni per il riconoscimento del Consorzio universitario di Isernia » (3631);

LETTIERI: « Modifiche alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e altre disposizioni in materia di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti » (3632);

ZANETTIN: « Disposizioni per la prevenzione degli infortuni nella pratica dello sci e di altri sport della neve » (3633);

PAOLETTI TANGHERONI e LICASTRO SCARDINO: « Istituzione di un sistema di rilevazione precoce dei rischi di povertà » (3634);

ROTUNDO: « Riconoscimento del 19 marzo, San Giuseppe, quale giorno festivo » (3635).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di disegni di legge.

In data 4 febbraio 2003 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

dal ministro degli affari esteri:

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica araba siriana sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 20 febbraio 2002 » (3621);

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) e il Governo della Repubblica italiana concernente l'Accademia delle scienze del Terzo Mondo (TWAS), fatto a Parigi l'8 dicembre 1998 » (3622).

Saranno stampati e distribuiti.

Trasmissione dal Senato.

In data 4 febbraio 2003 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

S. 1442. — « Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana, la Repubblica francese, la Repubblica portoghese ed il Regno di Spagna recante lo Statuto di "EUROFOR", fatto a Roma il 5 luglio 2000 » (*approvato dal Senato*) (3623);

S. 1688. — « Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Mozambico per evitare le

doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Maputo il 14 dicembre 1998 » (*approvato dal Senato*) (3624).

Saranno stampati e distribuiti.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

Proposta di legge costituzionale LION ed altri: « Modifica dell'articolo 9 della Costituzione, in materia di tutela dell'ambiente e degli animali » (2949) *Parere delle Commissioni VII, VIII, X e XIII;*

MANCINI ed altri: « Modifica all'articolo 80 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rimborsi per i permessi retribuiti corrisposti ai componenti dei consigli degli enti locali » (3339) *Parere delle Commissioni V e XI;*

Proposta di legge costituzionale d'iniziativa del Consiglio regionale della Puglia: « Disposizioni in materia di denominazione dei Consigli regionali » (3574) *Parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

II Commissione (Giustizia):

CATANOSO: « Disposizioni concernenti le procedure di selezione e la durata dell'incarico dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori di tribunale » (3413) *Parere delle Commissioni I e V.*

V Commissione (Bilancio):

GASTALDI: « Modifica all'articolo 1 della legge 19 luglio 2000, n. 204, concernente concessione di un indennizzo ad imprese italiane operanti in Nigeria » (3442) *Parere delle Commissioni I, II, III e X.*

XII Commissione (Affari sociali):

CÈ ed altri: « Semplificazione della procedura autorizzativa per le attività artigianali di produzione di alimenti e prodotti destinati ad una alimentazione particolare » (3480) *Parere delle Commissioni I, V, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

BERTINOTTI ed altri: « Disposizioni per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie a favore dei soggetti non autosufficienti e dei soggetti affetti da malattie mentali e per l'incremento dei trattamenti pensionistici dei soggetti svantaggiati » (3547) *Parere delle Commissioni I, V, VII, VIII, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e della Commissione parlamentare per, le questioni regionali;*

ZANELLA: « Disciplina della figura professionale dell'operatore di discipline biotecnologiche » (3581) *Parere delle Commissioni I, II, V, VII, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

XIII Commissione (Agricoltura):

PEZZELLA: « Disposizioni per la protezione della fauna selvatica » (3533) *Parere delle Commissioni I, II, V, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

**Annuncio di sentenze
della Corte costituzionale.**

La Corte costituzionale ha trasmesso copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

Sentenza n. 13 del 16-30 gennaio 2003 (doc. VII, n. 260) con la quale:

dichiara che non spetta alla Regione Veneto il potere di stipulare la « lettera di

intenti » sottoscritta a Venezia il 31 marzo 1999 dal presidente della regione Veneto e, di conseguenza, annulla tale atto;

alla I Commissione permanente (Affari costituzionali):

Sentenza n. 25 del 16 gennaio-4 febbraio 2003 (doc. VII, n. 261) con la quale:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 16 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196 (Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina), sollevata, in riferimento all'articolo 76 della Costituzione, dal tribunale di Milano;

alla II Commissione permanente (Giustizia):

Sentenza n. 26 del 16 gennaio-4 febbraio 2003 (doc. VII, n. 262) con la quale:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, dell'articolo 3 del decreto-legge 3 luglio 2001 n. 256 (Interventi urgenti nel settore dei trasporti), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001 n. 334, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 101, 102, 104 della Costituzione, dai tribunali di Vallo della Lucania e di Genova;

alla IX Commissione permanente (Trasporti):

Sentenza n. 27 del 16 gennaio-4 febbraio 2003 (doc. VII, n. 263) con la quale:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 3, 4, 5, 6, 7 ed 8 della legge della regione Lombardia 3 aprile 2000, n. 21 (Riordino della normativa sugli orari di apertura e sui turni di servizio delle farmacie della regione Lombardia e delega alle aziende sanitarie locali delle competenze amministrative in materia di commercio all'ingrosso di medicinali ad uso umano), sol-

levata, in relazione agli articoli 3, 41, 32 e 97 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale della Lombardia;

alla XII Commissione permanente (Affari sociali):

Sentenza n. 28 del 16 gennaio-4 febbraio 2003 (doc. VII, n. 264) con la quale:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, della legge 8 febbraio 2001, n. 21 (Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l'offerta di alloggi in locazione), sollevata dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento: *a)* agli articoli 8 (numeri 10 e 25) e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); *b)* all'articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla Regione Trentino-Alto Adige ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 275 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526); *c)* all'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento); *d)* al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, come modificato dalla legge 30 novembre 1989, n. 389 (Norme per il coordinamento della finanza della regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria), ed in particolare all'articolo 5, comma 2, di tale ultima legge; *e)* all'articolo 3 della Costituzione; *f)* ed all'articolo 136 della Costituzione;

alla VIII Commissione permanente (Ambiente):

Sentenza n. 28 del 16 gennaio-4 febbraio 2003 (doc. VII, n. 265) con la quale:

a) dichiara che spetta allo Stato, e per esso ai competenti organi giurisdizionali, giudicare in sede giurisdizionale sulla sussistenza di cause sopravvenute di incompatibilità con la carica di membro del Consiglio regionale sardo e sulla conseguente decadenza del consigliere;

b) dichiara inammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione della regione Sardegna in ordine ai motivi diversi da quelli sub *a)*.

alla I Commissione permanente (Affari costituzionali).

Trasmissione dal ministro per la funzione pubblica.

Il ministro per la funzione pubblica, con lettera del 30 gennaio 2003, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea ROCCHI n. 9/688/72, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 12 luglio 2001, concernente le funzioni di vigilanza sull'Agenzia per il servizio civile.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) competente per materia.

Trasmissione dal ministro della salute.

Il ministro della salute, con lettera del 31 gennaio 2003, ha trasmesso una nota relativa all'impegno assunto in risposta all'interpellanza PECORARO SCANIO ed altri n. 2/00550, nella seduta dell'Assemblea del 21 novembre 2002, concernente la modifica delle norme in materia di prodotti fitosanitari.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla Commissione XII (Affari sociali) competente per materia.

Trasmissione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Il presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 3 febbraio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre

1990, n. 287, una segnalazione in merito alla disciplina della raccolta del gioco del lotto di cui alla legge del 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni.

Questa documentazione sarà trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DE-
CRETO-LEGGE 24 DICEMBRE 2002, N. 282, RECANTE DISPO-
SIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ADEMPIMENTI COMUNI-
TARI E FISCALI, DI RISCOSSIONE E DI PROCEDURE DI
CONTABILITÀ (3524)**

(A.C. 3524 - Sezione 1)

**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI
EMENDAMENTI PRESENTATI**

*Sul testo del provvedimento elaborato
dalla Commissione di merito:*

PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione, volta a ga-
rantire il rispetto dell'articolo 81, quarto
comma, della Costituzione:*

all'articolo 9, comma 1, primo pe-
riodo, dopo le parole: a carico *siano ag-
giunte le seguenti:* dello Stato e;

*Sugli emendamenti trasmessi dall'As-
semblea:*

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.01 Gironda Veraldi,
2.3 Nannicini, 3.1 Giordano, 0.3.2.2. Gior-
dano, 2.4 Antonio Leone, 3.2 della Com-
missione, 4.1 e 4.5 Benvenuto, 4.7 Zanella,
5-bis.59 Benvenuto, 5-bis.175 Benvenuto,
5-bis.66 Benvenuto, 5-bis.186 Zanella,
5-bis.12 Giordano, 5-bis.172 Benvenuto,
5-bis.15 Pinza, 5-bis.36 Benvenuto,
5-bis.20, 5-bis.22, 5-bis.28, 5-bis.29,
5-bis.30, 5-bis.31, 5-bis.33, 5-bis.40,
5-bis.55, 5-bis.58, 5-bis.61, 5-bis.64 e
5-bis.162 Giordano, 5-bis.163 Pinza,
5-bis.164, 5-bis.177 e 5-bis.63 Benvenuto,

5-bis.185 Antonio Leone, 5-bis.167 Benve-
nuto, 5-bis.170 Grandi, 5-bis.17 Giordano,
5-bis.18 Pinza, 5-bis.176 Benvenuto,
5-bis.201 Visco, 5-bis.21 Giordano,
5-bis.187 Zanella, 5-bis.23 Giordano,
5-bis.178 Benvenuto, 5-bis.179 Grandi,
5-bis.188 Zanella, 5-bis.180 Grandi,
5-bis.181 e 5-bis.182 Benvenuto, 5-bis.189
Zanella, 5-bis.37 Nannicini, 5-bis.26 Pinza,
5-bis.27 Giordano, 5-bis.190 Zanella,
5-bis.191 Zanella, 5-bis.38 e 5-bis.39
Grandi, 5-bis.192 Zanella, 5-bis.150
Grandi, 5-bis.32 Giordano, 5-bis.151 Ben-
venuto, 5-bis.152 Grandi, 5-bis.153 Benve-
nuto, 5-bis.65 Grandi, 5-bis.67 e 5-bis.68
Giordano, 5-bis.154, 5-bis.155, 5-bis.156,
5-bis.157 e 5-bis.158 Benvenuto, 5-bis.203
Visco, 5-bis.70 Benvenuto, 5-bis.75,
5-bis.76 e 5-bis.77 Marras, 5-bis.204 Visco,
5-bis.72 Sergio Rossi, 5-bis.73 Pinza,
5-bis.74 Benvenuto, 5-bis.48 Benvenuto,
5-bis.82 Zanella, 5-bis.48-bis Benvenuto,
5-bis.41 Pinza, 5-bis.205 Cento, 5-bis.305
della Commissione, 0.5-bis.303.1 e 0.5-
bis.303.3 Giordano, 0.5-bis.303.4, 0.5-
bis.303.5, 0.5-bis.303.6, 0.5-bis.303.8 e 0.5-
bis.303.9 Benvenuto, 0.5-bis.306.1, 0.5-
bis.306.2 e 0.5-bis.306.3 Giordano, 0.5-
bis.306.5 Benvenuto, 0.5-*quinquies*.030.1
Sergio Rossi, 0.5-*quinquies*.030.3 Benve-
nuto, 0.5-*quinquies*.030.4 Benvenuto, 0.5-
quinquies.030.2 Sergio Rossi, 5-*quin-
quies*.0.19 Zanetta, 5-*quinquies*.020 Leo,
5-*quinquies*.030 della Commissione,
5-*quinquies*.010 Sergio Rossi, 6.1 Pinza,
6.2 Giordano, 6.22 Zanella, 6.3 Giordano,
6.18, 6.19 e 6.20 Grandi, 6.30 Benvenuto,

6.8 Giordano, 6.4, 6.5, 6.6 6.7 Grandi, 6.9 e 6.11 Giordano, 6.10 Grandi, 6.12, 6.13, 6.16, 6.23 e 6.21 Giordano, 6.24, 6.25, 6.26, 6.27 e 6.28 Grandi, 6.04 Pasetto, 6.01 Raffaldini, 6.05 Meduri, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.18, 7.19, 7.21, 7.22, 7.23, 7.24, 7.25, 7.26, 7.27, 7.28, 7.29, 7.30, 7.31, 7.32, 7.34 e 7.35 Grandi, 7.4 Lettieri, 7.8 Zanella, 7.5 Giordano, 7.1 Massidda, 7.2 Anedda, 7.20 Colasio, 7.3 Maran, 7.7 e 7.36 Grandi, 7.37 e 7.38 Zanella e 7.39 Lettieri, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2.

(A.C. 3524 - Sezione 2)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, recante disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

(Completamento degli adempimenti comunitari a seguito di condanna per aiuti di Stato).

1. In ulteriore attuazione della decisione della Commissione delle Comunità

europee dell'11 dicembre 2001, relativa al regime di aiuti di Stato che l'Italia ha reso disponibile in favore delle banche, e fermo quanto disposto dall'articolo 5 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, le banche effettuano, entro la data del 31 dicembre 2002, il versamento di un importo corrispondente alle imposte non corrisposte in conseguenza del predetto regime e relative ai periodi di imposta nei quali tale regime è stato fruito, nonché degli interessi sull'importo dovuto, calcolati nella misura del 5,5 per cento annuo per il periodo intercorrente fra la data in cui il regime di aiuti è divenuto disponibile per ciascuna banca e la data di effettivo versamento. In caso di mancato versamento entro il 31 dicembre 2002, dal 1° gennaio 2003 è dovuta, oltre agli interessi, una sanzione pari allo 0,5 per cento per semestre o sua frazione, calcolata sulle somme di cui al periodo precedente.

2. Per la riscossione coattiva delle somme di cui al comma 1, effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvede il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, avvalendosi dell'Agenzia delle entrate.

ARTICOLO 2.

(Riapertura di termini in materia di rivalutazione di beni di impresa e di rideterminazione di valori di acquisto).

1. Le disposizioni dell'articolo 3, commi 7, 8 e 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 novembre 2002 ed entro il 30 aprile 2003. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 10 del citato articolo 3 della legge n. 448 del 2001 sono effettuati entro, rispettivamente, il 16 maggio 2003, il 16 luglio 2003 ed il 16 novembre 2003.

2. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e

successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2003. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 16 maggio 2003; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 16 maggio 2003.

ARTICOLO 3.

(Proroga delle disposizioni in materia di affrancamento di riserve).

1. Le previsioni dell'articolo 4 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si applicano anche alle riserve e agli altri fondi in sospensione di imposta, anche se imputati al capitale sociale o al fondo di dotazione, esistente nel bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2002. L'imposta sostitutiva è versata in unica soluzione ovvero in tre rate annuali entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi dell'esercizio indicato al periodo precedente e dei due successivi.

ARTICOLO 4.

(Disposizioni in materia di concessionari della riscossione).

1. Nell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 23,5 per cento », sono sostituite dalle seguenti: « 32 per cento »;

b) al comma 2, le parole: « Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze », sono sostituite dalle seguenti: « Con decreto ministeriale ».

ARTICOLO 5.

(Disposizioni in materia di chiusura delle partite IVA inattive).

1. I soggetti cui è stato attribuito il numero di partita IVA, che non hanno effettuato nell'anno 2002 alcuna operazione imponibile e non imponibile, possono sanare tutte le irregolarità derivanti dalla mancata presentazione delle dichiarazioni IVA, nonché delle dichiarazioni dei redditi limitatamente ai redditi di impresa e di lavoro autonomo, con importi pari a zero, per gli anni precedenti, nei quali non sia stata effettuata alcuna operazione imponibile e non imponibile, nonché le violazioni di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, versando la somma di 100,00 euro entro il 16 marzo 2003. Tali versamenti sono effettuati secondo le modalità previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sono definite le modalità per la comunicazione alla medesima Agenzia, anche mediante sistemi telematici, della data di cessazione dell'attività e degli estremi dell'avvenuto versamento della somma di cui al comma 1, ai fini della cancellazione delle partite IVA.

ARTICOLO 6.

(Emersione di attività detenute all'estero).

1. Le disposizioni del capo III del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché dell'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, si applicano alle operazioni di rimpatrio e regolarizzazione effettuate tra il 1° gennaio 2003 ed il 30 giugno 2003, fatte salve le disposizioni che seguono:

a) la somma da versare è pari al 4 per cento dell'importo dichiarato; il versamento della somma è effettuato in denaro ed è conseguentemente esclusa la facoltà di corrisponderla nelle forme previste dall'articolo 12, comma 2, del predetto decreto-legge n. 350 del 2001;

b) il tasso di cambio per la determinazione del controvalore in euro delle attività finanziarie e degli investimenti rimpatriati o regolarizzati è stabilito entro il 15 gennaio 2003;

c) il modello di dichiarazione riservata è approvato entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

d) relativamente alle attività oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione, la presentazione della dichiarazione riservata esclude la punibilità per le sanzioni previste dall'articolo 5 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, riguardanti le dichiarazioni di cui agli articoli 2 e 4 del citato decreto-legge per gli anni 2000 e 2001. Relativamente alle medesime attività, gli interessati non sono tenuti ad effettuare le dichiarazioni di cui agli articoli 2 e 4 del decreto-legge n. 167 del 1990 per il periodo d'imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione riservata, nonché per il periodo d'imposta precedente; restano fermi gli obblighi di dichiarazione all'Ufficio italiano dei cambi previsti dall'articolo 3 del predetto decreto-legge;

e) la determinazione dei redditi derivanti dalle attività finanziarie rimpatriate percepiti dal 1° agosto 2001 e fino alla data di presentazione della dichiarazione riservata può essere effettuata sulla base del criterio presuntivo indicato nell'articolo 6 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni. In tale caso sui redditi così determinati l'intermediario, al quale è presentata la dichiarazione riservata, applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 27 per cento. L'imposta sostitutiva è prelevata dall'intermediario, anche ricevendo apposita provvista dagli interessati, ed è versata entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello in cui si è perfezionata l'operazione di rimpatrio;

f) per i redditi derivanti dalle attività regolarizzate percepiti dal 27 settembre 2001 fino al 31 dicembre 2001, la presentazione della dichiarazione riservata esclude la punibilità per le sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali, nonché la punibilità per i reati indicati negli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, a condizione che entro il 31 ottobre 2003 sia eseguito il pagamento dei tributi e contributi di legge, aumentato degli interessi moratori calcolati al tasso legale, e che tali redditi siano indicati nella dichiarazione dei redditi integrativa relativa al periodo d'imposta 2001 da trasmettere esclusivamente in via telematica.

2. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché per i trasferimenti dall'estero relativi ad operazioni suscettibili di produrre redditi di capitale semprechè detti redditi siano stati assoggettati dall'intermediario residente a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi ».

3. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è sostituito dal seguente:

« 3. Le evidenze di cui ai commi 1 e 2 sono tenute a disposizione dell'amministrazione finanziaria per cinque anni e trasmesse alla stessa secondo le modalità stabilite con i provvedimenti di cui all'articolo 7, comma 1 ».

4. Il comma 4-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è sostituito dal seguente:

« 4-*bis*. Gli intermediari di cui ai commi 1 e 2 possono effettuare, per conto dei soggetti indicati nell'articolo 4, comma 1, non residenti, trasferimenti verso l'estero nei limiti dei trasferimenti dall'estero complessivamente effettuati o ricevuti e dei corrispettivi o altri introiti realizzati in Italia, documentati all'intermediario secondo i criteri stabiliti con i provvedimenti di cui all'articolo 7, comma 1 ».

5. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è sostituito dal seguente:

« 1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono stabilite particolari modalità per l'adempimento degli obblighi, nonché per la trasmissione delle evidenze di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 e degli altri dati e notizie di cui al presente decreto. Con gli stessi provvedimenti tali obblighi ed adempimenti possono essere limitati per specifiche categorie o causali e possono esserne variati gli importi ».

6. Relativamente alle operazioni di rimpatrio e di regolarizzazione effettuate entro il 16 marzo 2003 nell'ambito delle disposizioni che disciplinano l'emersione delle attività detenute all'estero di cui al capo III del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, la somma da versare è pari al 2,5 per cento dell'importo dichiarato. La disposizione del presente comma può essere modificata solo in modo espresso e si applica anche alle operazioni di emersione regolate da disposizioni diverse da quelle di cui ai commi da 1 a 5.

ARTICOLO 7.

(Dismissione di beni immobili dello Stato).

1. Nell'ambito delle azioni di perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la dismissione di beni immobili dello Stato, l'alienazione di tali immobili è considerata urgente con prioritario riferimento a quelli il cui prezzo di vendita sia fissato secondo criteri e valori di mercato. L'Agenzia del demanio è autorizzata a vendere a trattativa privata, anche in blocco, i beni immobili appartenenti al patrimonio dello Stato di cui agli allegati A e B al presente decreto. La vendita fa venire meno l'uso governativo, le concessioni in essere e l'eventuale diritto di prelazione spettante a terzi anche in caso di rivendita. Si applicano le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nonché al primo ed al secondo periodo del comma 18 del medesimo articolo 3.

ARTICOLO 8.

(Disposizioni in tema di entrate statali in materia di giochi).

1. Le funzioni statali esercitate dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, concernenti le entrate in materia di giochi di abilità, concorsi pronostici e scommesse, si intendono riferite alle entrate non tributarie, ivi incluse quelle per quote di prelievo, continuando ad essere attribuite alla Agenzia delle entrate l'amministrazione, la riscossione e il contenzioso concernenti le entrate tributarie riferite alla medesima materia, incluse le entrate derivanti dall'imposta di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504.

ARTICOLO 9.

(Potenziamento dell'attività di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica).

1. In relazione alle prioritarie esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, i collegi di revisione o sindacali degli enti ed organismi pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ad eccezione delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane e loro consorzi e associazioni, degli enti pubblici non economici regionali e locali, sono integrati da un componente nominato dal Ministro dell'econo-

mia e delle finanze, senza oneri a carico degli enti o degli organismi pubblici. Tale disposizione non opera quando nei collegi di revisione o sindacali dei suddetti enti ed organismi pubblici è già prevista la presenza di uno o più componenti in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze.

ARTICOLO 10.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

ALLEGATO A

ELENCO BENI DELLO STATO

DENOMINAZIONE	UBICAZIONE
Palazzo Poste	Milano
Torri dell'Eur	Roma
Tor Pagnotta - Lotto A	Roma
Tor Pagnotta - Lotto B	Roma
Tor Pagnotta - Lotto C	Roma
La Rustica - Lotto A e Lotto B	Roma
La Rustica - Lotto D/c	Roma
Sotto centrale telefonica Porta Romana	Milano
Sotto centrale telefonica Via Magolfa	Milano
Sotto centrale telefonica Porta Venezia	Milano
Sotto centrale telefonica Via Belfiore	Milano
Centrale telefonica Amedeo Via Crispi	Napoli
Centrale telefonica Piazza Nolana	Napoli

ALLEGATO B

ELENCO BENI EX ETI

Numero progressivo	DENOMINAZIONE BENE	LOCALIZZAZIONE		
		Indirizzo	Città	Prov.
1	Agenzia Coltivazione Tabacchi	via G. Buitoni, 3	Sansepolcro	AR
2	Agenzia Coltivazione Tabacchi	via Cortonese, 143	Perugia	PG
3	Agenzia Coltivazione Tabacchi	via XXXIV Maggio, 99/101	Pontecorvo	FR
4	Agenzia Coltivazione Tabacchi	Strada Statale n.16	Alessano	LE
5	Magazzino Tabacchi Greggi	via Malta, 42	Spongano	LE
6	Magazzino Tabacchi Greggi	via Montebello, 46	Piacenza	PC
7	Magazzino Tabacchi Greggi	via Bengasi, 5	Tortona	AL
8	Manifattura Tabacchi	SS Romea, 255	Mesola	FE
9	Manifattura Tabacchi	v.le Regina Margherita, 33	Cagliari	CA
10	Manifattura Tabacchi	p.za San Cristoforo, 18	Catania	CT
11	Manifattura Tabacchi	via delle Cascine, 35	Firenze	FI
12	Manifattura Tabacchi	Contrada Cammarata	Castrovillari	CS
13	Manifattura Tabacchi	v.le Fulvio Testi, 121	Milano	MI
14	Manifattura Tabacchi	via Sant'Orsola, 78	Modena	MO
15	Manifattura Tabacchi	via Galileo Ferraris, 273	Napoli	NA
16	Manifattura Tabacchi	Via Simone Guli, 11	Palermo	PA
17	Manifattura Tabacchi	Via Malaspina, 20	Trieste	TS
18	Manifattura Tabacchi	V.le della Fiera, 1	Verona	VR
19	Deposito Generi di Monopolio	Via del Vespro, 53	Messina	ME
20	Deposito Generi di Monopolio	Via Vittorio Veneto, 27	Reggio Calabria	RC
21	Deposito Generi di Monopolio	Via Rigopiano, 36	Pescara	PE
22	Deposito Generi di Monopolio	P.le Cremona, 3	Brescia	BS
23	Deposito Generi di Monopolio	Via Degola, 3/d	Genova	GE
24	Deposito Generi di Monopolio	Via dei Sali, 5	Venezia Porto Marghera	VE
25	Deposito Generi di Monopolio	Via Gervasutta, 20	Udine	UD
26	Deposito Generi di Monopolio	Via Barcellona, 19/21	Catania	CT
27	Deposito Generi di Monopolio	Via Generale De Maria	Palermo	PA

(A.C. 3524 – Sezione 3)**MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA COMMISSIONE**

All'articolo 4, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

“ 9-bis. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 9 non si applica in caso di versamento delle anticipazioni di cui al comma 7 entro il termine di trenta giorni dalla prescritta scadenza; in tal caso, non si applicano interessi ”.

1-ter. Le penalità previste a carico dei soggetti convenzionati ai sensi dell'articolo 19, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 37, per il ritardato invio dei flussi informativi riguardanti le operazioni di riscossione e per il ritardato riversamento delle somme riscosse, sono ridotte ad una somma pari al dieci per cento dell'importo risultante dall'applicazione dei criteri di calcolo fissati nelle relative convenzioni.

1-quater. Il beneficio previsto dal comma 1-ter si applica a condizione che il ritardato invio dei flussi informativi ed il ritardato riversamento delle somme riscosse siano stati effettuati entro il 31 dicembre 2001 e che il versamento della penalità ridotta avvenga:

a) per le penalità già contestate alla data del 31 dicembre 2002, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

b) per le penalità non ancora contestate alla predetta data del 31 di-

cembre 2002, entro dieci giorni dalla notifica dell'invito al pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate.

1-quinquies. Non si fa luogo, in ogni caso, alla restituzione delle penalità già versate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

All'articolo 5:

al comma 1, le parole: « 16 marzo » sono sostituite dalle seguenti: « 16 aprile »;

dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. All'articolo 5, secondo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: “ di cui all'articolo 49, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, ”, sono inserite le seguenti: “ nonché le prestazioni di lavoro effettuate dagli associati nell'ambito dei contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ” ».

Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:

« ART. 5-bis. — (Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289). — 1. Alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7:

1) al comma 3, lettera c), sono aggiunte, in fine, le parole: « , relativamente ai quali non è stata perfezionata la definizione ai sensi degli articoli 15 e 16 »;

2) al comma 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) nei cui riguardi è stata esercitata l'azione penale per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000,

n. 74, della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di definizione automatica »;

3) al comma 4, le parole da: « la definizione » fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: « divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione è ammessa a condizione che il contribuente versi, entro la prima data di pagamento degli importi per la definizione, le somme derivanti dall'accertamento parziale, con esclusione delle sanzioni e degli interessi. Non si fa luogo a rimborso di quanto già pagato. Per i periodi di imposta per i quali sono divenuti definitivi avvisi di accertamento diversi da quelli di cui agli articoli 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il contribuente ha comunque la facoltà di avvalersi delle disposizioni del presente articolo, fermi restando gli effetti dei suddetti atti. »;

4) al comma 5, ottavo periodo, le parole: « 2.000 euro » e le parole: « 5.000 euro » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « 3.000 euro » e « 6.000 euro » e le parole: « 20 giugno 2004 ed entro il 20 giugno 2005 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 novembre 2003 ed entro il 20 giugno 2004 »;

5) al comma 10, secondo periodo, dopo le parole: « secondo le disposizioni del presente articolo » sono inserite le seguenti: « , esclusa la somma di 300 euro prevista dal comma 5, sesto periodo »;

6) al comma 15, dopo le parole: « entro il 31 luglio 2003 » sono inserite le seguenti: « , ovvero entro il 31 ottobre 2003 per i soggetti di cui al comma 10, secondo periodo »;

b) all'articolo 8:

1) al comma 1, dopo le parole: « dell'imposta regionale sulle attività produttive » sono inserite le seguenti: « del contributo straordinario per l'Europa, di

cui all'articolo 3, commi 194 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 »;

2) al comma 3:

2.1.) al primo periodo, le parole: « 16 marzo 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 16 aprile 2003 »;

2.2.) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: « Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, per l'omessa osservanza degli obblighi di cui agli articoli 17, terzo comma, e 34, sesto comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e all'articolo 47, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, l'integrazione deve operarsi esclusivamente con riferimento all'imposta che non avrebbe potuto essere computata in detrazione; la disposizione opera a condizione che il contribuente si avvalga della definizione di cui all'articolo 9-*bis*. Nella dichiarazione integrativa devono essere indicati, a pena di nullità, maggiori importi dovuti almeno pari a 300 euro per ciascun periodo di imposta »;

2.3.) al secondo periodo, le parole: « , salvo che per i periodi di imposta 1996 e 1997, per i quali la dichiarazione è presentata su supporto cartaceo » sono soppresse;

2.4.) al terzo periodo, le parole: « per ciascun periodo di imposta » sono soppresse; le parole: « 2.000 euro » e le parole: « 5.000 euro » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « 3.000 euro » e « 6.000 euro »; le parole: « 16 marzo 2004 ed il 16 marzo 2005 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 novembre 2003 ed il 20 giugno 2004 », e le parole: « 17 marzo 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 17 aprile 2003 »;

3) al comma 4, le parole: « 21 marzo 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 24 aprile 2003 », ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli istituti previdenziali non comunicano all'amministra-